



499/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere

Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. **76015** da

XX , nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e

residente a OMISSIS OMISSIS, rappresentato e

difeso dall'Avv. Pietro Ferri, che si dichiara

antistatario, ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma, Viale Libia 58;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in

persona del legale rappresentante pro tempore;

per accertare l'assoluta e permanente

impossibilità a svolgere qualsiasi attività

lavorativa ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995;

Visto il decreto di assegnazione del ricorso a questo

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Giudice in data 10 giugno 2020.

Visto il ricorso introduttivo;

Visti gli atti e documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.140/2020, di rinvio per mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 181 c.p.c..

Vista l'ordinanza n.166/2020 per espletamento Consulenza tecnica d'ufficio;

Visto il parere del CTU;

Uditi all'odierna udienza l'avvocato Mirko Mascagni, in sostituzione, per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza e in congedo dal 15/2/2015, a seguito di domanda di riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2 L. 335/1995, in data 21/1/2015 era stato dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera CMO, con verbale del 24/2/2015, non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio nella Guardia di finanza e nell'assoluta e permanente impossibilità svolgere qualsiasi attività lavorativa all'atto dell'istanza;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ma lo stato inabilitante era stato dichiarato rivedibile a due anni. A seguito di visita di verifica del 15/2/2017 la CMO aveva dichiarato, senza alcuna rivedibilità, solo la non idoneità assoluta a svolgere il servizio presso la GdF, ma non l'impossibilità a svolgere altra attività lavorativa, con conseguente riliquidazione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico, con decorrenza 16.2.2017. Pertanto, la pensione di inabilità ai sensi dell'art.2, comma 12, l.335/95 era stata revocata dal 16/02/2017 a seguito verbale CMO suddetto che, in sede di revisione, non aveva appunto riconosciuto lo stato inabilitante. A decorrere dal 16/02/2017 era stata liquidata la pensione di inabilità ordinaria e gli effetti della prima determinazione n.rm022015827283 del 31/08/2015 erano stati confermati fino al 15/02/2017.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. In particolare, dal punto di vista sanitario va evidenziato che la Commissione Medica Ospedaliera di Roma nel 2015 aveva concluso con il seguente giudizio diagnostico per la patologia *"... mieloma multiplo di tipo IGG-Lambda con plasmocitoma del clivus ed invasione del seno cavernoso bilaterale in trattamento con chemioterapia ed autotrapianto di*

cellule staminali ...". A) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come GDF; 2) allo stato attuale il pz si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa all'atto dell'istanza...". I sanitari prevedevano l'accertamento di revisione a due anni, per verificare l'eventuale persistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione del beneficio di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel 2017, la medesima Commissione Medica Ospedaliera, in ordine al giudizio diagnostico: mieloma multiplo di tipo IGG lambda plasmocitoma del clivus con invasione del seno cavernoso bilaterale, trattamento mediante cicli di chemioterapia mielo ablativa e autotrapianto cellule staminali in attuale buon controllo di malattia e follow up semestrale, aveva espresso il Giudizio medico legale *"...l'interessato sia da considerare: A) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come GDF. B) non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex articolo 2, comma 12, legge 335 del 1995. La inabilità di cui al punto A allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendenti*

da causa di servizio". ...

4. Si è costituito l'INPS, evidenziando che, nella liquidazione del trattamento, l'Istituto previdenziale non ha discrezionalità alcuna e di conseguenza è tenuto ad attenersi al verbale della Commissione medica di verifica.

5. Con ordinanza, al fine di disporre di ulteriori argomenti di prova per valutare la fondatezza delle pretese di parte ricorrente, con specifico riferimento all' "*assoluta e permanente impossibilità svolgere qualsiasi attività lavorativa*", quale uno dei requisiti essenziali per i benefici di cui al citato art. 2 co.12 L. 335/1995, attesa la natura eminentemente tecnica della questione, è stata disposta una consulenza medico legale d'ufficio, in ordine all'accertamento della situazione di inabilità del ricorrente, da rendersi a cura dell'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute. Ciò, anche alla luce del certificato in atti del 18/10/2017 di uno specialista ematologia dell'Università La Sapienza e della perizia di parte di un medico legale del 18/2/2018, che hanno ritenuto che non sussistesse la guarigione del ricorrente.

6. Con parere reso in data 31/05/2024, il CTU ha

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

concluso in senso negativo, in linea con le affermazioni della CMO.

7. All'odierna udienza, l'avvocato Mirko Mascagni, in sostituzione, per il ricorrente, e l'avv. Andrea Botta per l'INPS si sono riportati alle rispettive conclusioni.

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La domanda giudiziale attiene all'ottenimento della pensione di inabilità ai sensi della legge 335/1995, articolo 2, previo riconoscimento dei requisiti necessari.

10. Come noto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio, a partire dal 1° gennaio 1996, per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di pensione previsto dall'art.2 comma 12 della legge 335/95, di seguito denominato "pensione di inabilità". Ai fini del trattamento pensionistico ex art. 2, comma 12, legge 335/95 pertanto si considera inabile il dipendente che per infermità non dipendenti da causa di servizio si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale circostanza non è qui rilevabile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Il ricorso è rigettato per i motivi di seguito esposti.

Il CTU ha concluso: *"...all'epoca della visita di revisione biennale (15/02/2017) non si trovasse nella condizione di "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" (ex art. 2, comma 12, legge 335 del 1995); tale giudizio è vieppiù confermato anche attualmente, sulla scorta della nuova documentazione sanitaria presa in visione e successiva all'accertamento medico collegiale per cui è ricorso, nonché dell'obiettività rilevata".*

Il giudizio medico legale è peraltro in linea con il parere espresso dai sanitari della Commissione Medica di Verifica di Roma.

12. In terza convocazione per visita diretta (le

prime due mancata partecipazione del Ricorrente)
l'Ufficio Medico Legale ha dato inizio alle
operazioni peritali, in presenza anche del Consulente
di Parte Ricorrente.

13. Il ricorrente, come riferito nel parere del CTU,
risulta affetto dal "Mieloma multiplo di tipo IgG-
Lambda con plasmocitoma del clivus ed invasione del
seno cavernoso bilaterale, trattato con intervento
chirurgico di escissione, chemioterapia ablativa e
radioterapia, unitamente a reinfusione di cellule
staminali autologhe, in attuale remissione
sintomatologica. Recente adenocarcinoma della
giunzione retto-sigmoidea di basso grado, trattato
chirurgicamente con intervento di resezione del retto
sigma ed anastomosi colo-rettale latero-terminale, in
attuale remissione sintomatologica e follow up
semestrale". Secondo il consulente d'ufficio, "il
complesso polipatologico sopra riportato nel suo
insieme possiede uno scarso rilievo in termini di
disabilità lavorativa, potendosi nel caso di specie
ipotizzare la sussistenza di una residua capacità di
lavoro, sebbene dalle caratteristiche non usuranti".
Continua il CTU: "Il mieloma multiplo, infatti, allo
stato attuale risulta in regressione e privo di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

complicanze clinico-obiettive di rilievo" e "La neoplasia intestinale, con un grading piuttosto basso ed una stadiazione T0-N0-M0, sebbene tutt'ora in follow up, e nonostante l'intervento chirurgico demolitivo, non ha determinato disabilità rilevanti, specie se poste in relazione con la capacità lavorativa residua".

14. Le conclusioni medico legali del CTU sono condivisibili. Nello specifico, il Collegio medico si è espresso dopo accurata valutazione della documentazione sanitaria. Anche se le allegate relazioni ematologiche, in esito ad analisi eseguite presso il Dipartimento di biotecnologie dell'Università degli Studi La Sapienza depositate dal ricorrente, concludono nel senso che " Trattasi di patologia per la quale al momento non è possibile parlare di guarigione", ciò non va ad incidere sulle residue capacità lavorative, come indicato dal CTU.

15. In conclusione, la relazione peritale d'ufficio è motivata, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Pertanto, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal consulente d'ufficio, il ricorso è

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rigettato.

16. Le spese legali sono compensate per la complessità della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2024 12:52:24
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03